



# Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

---

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 22.08.2014)

**N. 50 del 10.04.2015**

(adottata ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000)

**OGGETTO:** Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art.1 co.612 lg. 190/2014). **ESEGUIBILE**

L'anno 2015 il giorno dieci del mese di aprile alle ore 13.00 nella sede del Comune di Marigliano, il Commissario Straordinario dott. Massimo De Stefano, con l'assistenza del V. Segretario Generale dott. Antonio Del Giudice, previa istruttoria predisposta dall'ufficio competente;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, inseriti nella presente;

### DELIBERA

- Approvare il provvedimento in oggetto, nel testo che si allega alla presente;
- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL 267/00.

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**F.TO dott. Massimo De Stefano**

**IL V. SEGRETARIO GENERALE**  
**F.TO dott. Antonio Del Giudice**

**Per copia conforme all'originale**

**Marigliano 13.04.2015**

**IL RESPONSABILE SETTORE VII**  
Dott. Antonio Del Giudice

Il sottoscritto Responsabile del Settore VII, visti gli atti d'ufficio,

**CERTIFICA**

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 13.04.2015 come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000 (N. REG. PUBBLICAZ.)

Marigliano 13.04.2015

f.to

Il messo comunale

f.to **IL RESPONSABILE SETTORE VII**  
dott. Antonio Del Giudice

---

**ESECUTIVITA'**

(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano, \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE SETTORE VII**  
Dott. Antonio Del Giudice



# Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

---

---

**OGGETTO : Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art.1 co 612 lg. 190/2014).**

***Parere in ordine alla regolarità tecnica:***

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

f.to Il responsabile settore VII  
dott. Antonio Del Giudice

***Parere in ordine alla regolarità contabile:***

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

f.to Il responsabile settore finanziario  
dott. Pier Paolo Mancaniello



# Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

**OGGETTO: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art.1 co. 612 legge 190/2014).**

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- la L. 23.12.2014 n.190 (Legge di stabilità 2015), recependo il “piano Cottarelli”, - documento dell’agosto 2014 con il quale il commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 - ha imposto agli Enti Locali l’avvio di un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall’ente locale, che possa produrre risultati già entro fine 2015;

- il piano operativo di razionalizzazione si ispira ai seguenti principi generali:

- coordinamento della finanza pubblica: tale postulato è finalizzato a conciliare la conservazione dell’unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell’Unione Europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell’intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa;
- contenimento della spesa pubblica: elemento imprescindibile dell’azione amministrativa si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico.
- Buon andamento dell’azione amministrative: esprime il valore della efficienza dell’azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività, rappresenta la sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza.
- Tutela della concorrenza e del mercato.

che il comma 611 della legge 190/2014 prevede che gli enti provvedano ad avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazioni di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

che la definizione delle soluzioni possibili per conseguire la riduzione delle partecipate e sostanziali risparmi è rimessa dal comma 612 ad un particolare strumento programmatico, stabilendo infatti la disposizione che:

- a) i presidenti delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, i presidenti delle provincie, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- b) tale piano, correlato di apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione interessata;
- c) entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo del comma predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata sul sito istituzionale;
- d) che le misure di razionalizzazione possono essere attuate non solo mediante la riduzione delle società e la cessione di partecipazioni non strategiche, ma anche attraverso il conseguimento di risparmi derivati;
- e) dal riassetto organizzativo e della governance delle società partecipate;
- f) dalle ottimizzazioni gestionali dei servizi affidati, anche attraverso una loro riconfigurazione complessiva in chiave di gestione globale per gruppi di attività omogenei;

Considerato;

che per dar corso a quanto previsto dall'art. 1, commi 611 e 612 della legge 190/2014, è necessario approvare il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, con specificazione delle misure da avviare e sviluppare entro il 31 dicembre 2015, sulla scorta di puntuale relazione tecnica;

che l'attuazione delle misure di razionalizzazione specificate nel piano operativo sarà avviata o, per quanto possibile in relazione alla complessità degli specifici processi, conclusa entro il 31 dicembre 2015;

che il piano operativo dovrà evidenziare, in rapporto al complesso delle soluzioni adottate, una stima dei risparmi conseguibili, nel breve e medio periodo;

Preso atto della relazione tecnica al piano operativo di razionalizzazione presentata dal responsabile del settore finanziario in data 8/4/2015;

Vista la legge 190/2014;

Visto il d. lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000;

Attesa la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del TUEL 267/2000;

### **DELIBERA**

- Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- di prendere atto della relazione tecnica di cui all'art. 1 comma 612 della legge 190/2014, predisposta dal responsabile del settore finanziario;
- di approvare il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Marigliano, ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge 190/2014, allegato alla presente;
- di pubblicare il presente piano sul sito istituzionale al link amministrazione trasparente dell'Ente e di trasmettere lo stesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(dott. Massimo De Stefano)**

**Piano di razionalizzazione delle società partecipate**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)



## I - Introduzione generale

### 1. Premessa

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio di un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

### 2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato, la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell’amministrazione, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

La norma - che pare concentrare i relativi atti gestionali sul Sindaco - risulta estremamente sintetica e non affronta in maniera chiara il problema della competenza in materia (questione estremamente delicata) e soprattutto se la stessa, rispetto all'organo monocratico, possa addirittura estendersi fino agli atti successivi di realizzazione del Piano. In merito a ciò, in data 23 marzo 2015, l'Anci ha emanato linee guida *“Prima nota sulle disposizioni in materia di ambiti territoriali ottimali nonché di aggregazioni e razionalizzazioni delle società partecipate, di cui alla legge 190/2014 (legge di stabilità 2015)”*. Dalla lettura della stessa si evince, quanto all'aspetto della competenza, che *“un approccio prudenziale e sistemico porterebbe a ritenere che il succitato Piano possa essere approvato dal Sindaco (ovvero da una deliberazione di approvazione della Giunta Comunale, in riferimento alle competenze detenute da quest'ultima sul Piano Esecutivo di Gestione) entro il 31.3.2015 e trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti, assieme alla relazione tecnica. Il dispositivo dell'atto sindacale potrebbe contenere anche il mero indirizzo delle operazioni da effettuare (cessione, aggregazione, ecc.) con presa d'atto della relazione tecnica. Nel caso però vi siano procedure dettagliate incidenti in maniera significativa sull'ente locale anche dopo tale invio, si dovrebbe seguire il passaggio in Consiglio Comunale, per i necessari adempimenti inerenti le competenze di tale organo, ai sensi dell'articolo 42 del TUEL inerenti organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione...”*

In quest'ottica, la legge di stabilità si pone in rapporto di specialità derogando a quanto previsto dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio comunale competenza esclusiva in materia di *“partecipazione dell'ente locale a società di capitali”* per il riordino e la razionalizzazione che si concentri, prevalentemente, sugli aspetti tecnici prima ancora che politici.

Per osservare *“la ratio”* di cui comma 612, che sembra voler coinvolgere la figura del sindaco nel processo decisionale, sembra doversi definire un piano operativo dell'organo monocratico che sarà poi sottoposto all'attenzione dell'organo consiliare chiamato ad adottare i provvedimenti attuativi dello stesso.

### 3. Attuazione

Adottato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio comunale.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *“per espressa previsione normativa”*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *“non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso, la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

#### 4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

Proprio la circostanza che il comma 611 dell'art 1 della sopra richiamata legge mantenga fermo quanto previsto dai menzionati commi 27-29 della legge 244/2007 porta a ritenere che, come stabilisce quest'ultima norma, sia sempre consentita la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione ed il mantenimento di partecipazioni in dette società.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

E' importante, pertanto, accertare la stretta necessità fra l'attività svolta dalla società e le predette finalità istituzionali.

La giurisprudenza ha chiarito che possono definirsi **strumentali** all'attività di regioni ed enti locali tutti quei beni e servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento, e con i quali l'ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali. Il divieto disposto dal comma 27 non è quindi applicabile alle società caratterizzate dalla strumentalità delle

attività.

Il divieto pare invece valere per società che si prefiggono scopi prettamente industriali e commerciali (dalla progettazione, costruzione e gestione di scali ferroviari, aree logistiche e poli merci sul territorio nazionale, al trasporto e noleggio di mezzi stradali e ferroviari, alla realizzazione di servizi telematici e telefonici, fino alla progettazione e realizzazione di aree verdi) se questi ultimi prevalgono sul pubblico interesse. In mancanza di previsioni legislative, si mutua il concetto di servizi di interesse generale da orientamenti giurisprudenziali secondo cui gli stessi possono essere definiti come le attività soggette ad obblighi specifici di servizio pubblico, proprio perché considerate di interesse generale dalle autorità pubbliche. In questa categoria si possono annoverare sia attività di servizio non economiche sia attività di servizio cosiddette di interesse economico generale, che si identificano in quelle rese nell'ambito di un mercato concorrenziale, dove si trovano, quindi, ad operare tanto soggetti privati che soggetti pubblici. Per tale loro caratteristica, i servizi di cui si parla si collocano in una sorta di zona intermedia tra le attività economiche, da gestire secondo i canoni dell'efficienza e nell'ambito di un contesto competitivo, e le attività non economiche, da gestire in funzione dell'interesse generale ed in vista di obiettivi di coesione sociale o territoriale, di equità redistributiva, ecc.

## **II - Le partecipazioni dell'ente**

### **1. Le partecipazioni societarie**

Il comune di Marigliano partecipa al capitale della seguente società:

-Agenzia locale di sviluppo dei Comuni dell'area nolana (deliberazione di C.C. n. 45 del 27/12/2002)

### III - Il Piano operativo di razionalizzazione

1.

#### ***Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana- s.c.p.a.***

La società è stata costituita in data 03/07/2003 tra la Provincia di Napoli ed i Comuni dell'area nolana tra cui il Comune di Marigliano che vi partecipa con una quota pari al 17,06 % del capitale sociale pari a 30.291 azioni rappresentative di € 45.436,50 del capitale sociale.

La società, senza scopo di lucro, ha l'obiettivo di accrescere la competitività economica e di migliorare la qualità sociale di diciotto amministrazioni locali ed in particolare ha il seguente oggetto sociale:

a) La promozione e la realizzazione di attività dirette allo sviluppo socio-economico, produttivo, turistico ed occupazionale del territorio dell'Area Nolana in riferimento ai territori delle Amministrazioni Socie, nonché degli altri soggetti pubblici soci;

b) promuovere la valorizzazione dei beni culturali e delle attività turistiche correlate alla creazione ed allo sviluppo del Sistema Turistico Locale dell'area nolana ai sensi della normativa vigente;

c) la realizzazione e attuazione di Progetti Integrati Territoriali, così come definiti dal Quadro Comunitario di Sostegno, dal Programma Operativo Regione Campania (POR) e dal relativo Complemento di Programmazione;

d) la progettazione e l'attuazione di Sovvenzioni Globali (SG) e di Programmi di Iniziativa Comunitaria (PIC), nonché eventuali ulteriori strumenti finanziari a livello comunitario, nazionale e regionale;

e) a favore delle Amministrazioni socie richiedenti e solo per esse: I. la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali e l'erogazione delle relative prestazioni ai cittadini; II. la gestione di altre funzioni fondamentali; III. come centrale di committenza o stazione appaltante, l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nel rispetto delle norme che disciplinano gli appalti pubblici; IV. la gestione di servizi pubblici, anche a rilevanza economica, compresi, a titolo meramente esemplificativo: (i) gestione e dismissione patrimonio; (ii) gestione delle attività di accertamento, liquidazione, riscossione volontaria e riscossione coattiva dei tributi e di altre entrate; (iii) gestione delle attività connesse o complementari indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale;

f) la progettazione e la realizzazione di interventi di trasformazione urbana esclusivamente nell'ambito territoriale dei Comuni azionisti della stessa, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, essendo costituita quale "Società di Trasformazione Urbana" ai sensi dell'art. 120 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 36 della Legge Regionale Regione Campania 22 dicembre 2004, n.16. Per il perseguimento di tale finalità, la Società può provvedere: i. all'acquisizione delle aree e degli immobili interessati dagli interventi di riqualificazione in proprietà, in affidamento, mediante mandato con rappresentanza o concessione, o comunque può avere la disponibilità e la gestione delle aree e degli immobili oggetto dell'intervento di riqualificazione urbana; ii. alla progettazione e realizzazione dell'intervento di ri-qualificazione urbana, in proprio o secondo le disposizioni vigenti; iii. alla commercializzazione e gestione degli immobili, delle opere e delle strutture realizzate .

#### DATI DI ANALISI

Tipologia di partecipazione (diretta/indiretta):	Diretta
Onere complessivo per l'amministrazione sul bilancio	Nessuno
n. rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo	Nessuno
Capitale sociale	€ 266.383,50

Risultato di esercizio:

2012	€1.147,00
2013	€ 1.106,00
2014	n.p.

Amministratori incaricati:

Amministratore Unico	Biagio Ciccone	€ 26.159,00 (2014)
----------------------	----------------	--------------------

Addetti:

personale dipendente al 31.12.2014	N. 3 dipendenti
---------------------------------------	-----------------

RICOGNIZIONE:

E' una società consortile a partecipazione pubblica totalitaria con la esclusione ,ex Statuto, della possibilità di partecipazione del capitale privato ,società che ha previsto nel suo Statuto (art. 11),,a seguito di modifiche, un organismo di controllo (COCIV) ai fini di una costante verifica della coerenza della gestione della società con gli indirizzi, le direttive e gli interessi dei soci.

Le principali attività svolte da suddetta società consortile sono dirette allo sviluppo socio-economico, produttivo, turistico ed occupazionale del territorio dell'Area Nolana anche attraverso la realizzazione di investimenti strategici svolgendo attività di coordinamento tra i comuni dell'area e la Regione Campania anche (ma non solo) in relazione all'assegnazione di finanziamenti regionali. Le funzioni svolte sono da considerarsi di interesse pubblico, in quanto non vengono effettuate prestazioni di carattere privatistico e non si intrattengono rapporti commerciali con privati, se non per finalità istituzionali.

Si ritiene che la società in oggetto svolga attività mirata a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico del territorio e per questo da ricomprendersi nelle finalità istituzionali del comune ai sensi degli artt. 13 e 112 del D.Lgs 267/00 e s.m.i .

Inoltre ,essendo stata l'attività di promozione turistica, intesa come pubblicità e sponsorizzazione del territorio, fortemente compressa dall'art. 6 commi 8 e 9 del d.l. 78/10, l'operato della società de qua risulta strategico, poichè, agendo autonomamente, la stessa espleta importanti funzioni di rappresentanza per gran parte dell'area nolana che altrimenti vedrebbe estremamente limitata la propria operatività di promozione territoriale .

Ne sono conferma le molteplici occasioni di coordinamento dell'attività di promozione territoriale e di impulso allo sviluppo economico dell'area tra cui a mero titolo esemplificativo: il progetto "E-gov Aggregazione Area Nolana"realizzazione di una piattaforma e-gov al fine di ridurre il digital divide ed implementare gli standard amministrativi , procedurali organizzativi e gestionali dei singoli Enti -soci finanziato con fondi a valere sui fondi POR 2007-2013.

Tali aspetti hanno particolare rilievo ai fini della valutazione del mantenimento della partecipazione, soprattutto in relazione al disposto dell'art. 3 comma 27 della legge finanziaria 2008 (L. 244/07), ritenendo che sussistano le motivazioni per ritenere la società consortile funzionale alle attività istituzionali degli enti che vi partecipano.

In ragione del suo carattere di strumentalità al perseguimento delle funzioni istituzionali in materia di sviluppo economico e promozione del territorio di cui all'art.13 del TUEL, la proposta per il 2015 dell'Amministrazione è quella di conservare la propria partecipazione nella società non solo per lo scopo sociale ma anche in considerazione:

-degli sforzi fatti dalla società verso una gestione più razionale delle risorse con la semplificazione della *governance* societaria ( riduzione dei componenti del C.d.A. da tre ad uno ripristinando il corretto equilibrio tra gli organi amministrativi e la dotazione organica della società) .

-dell'assenza di quote di contribuzione a carico degli Enti soci per le spese di funzionamento essendo previsto il sostentamento della società mediante il ricorso a finanziamenti pubblici.

#### OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE:

Nell'abrogare le disposizioni che vietavano o limitavano la possibilità per le amministrazioni pubbliche locali di avvalersi di società a partecipazione di maggioranza ,diretta o indiretta per gestire servizi pubblici e strumentali, la legge 147/2013 ha però imposto alle stesse società ,a decorrere dal 2014,di *concorrere “alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica ,perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza”*(comma 553 art.1) A differenza di quanto previsto in precedenza, tuttavia, non ha assoggettato gli organismi partecipati ai vincoli di finanza pubblica dettati per gli Enti territoriali *tout court*. Abbandonato, infatti, l'obiettivo di assoggettare le società partecipate alle regole del patto di stabilità e sviluppo interno, la legge di stabilità per il 2014 ha previsto che gli organismi partecipati dagli enti locali concorrano alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, attraverso la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Si tratta di una disposizione di principio con la quale si vuole far partecipi anche gli organismi gestionali al risanamento dei conti pubblici evitando che essi incidano negativamente con le perdite di bilancio e obbligandoli a migliorare la capacità di utilizzo delle risorse limitate a fronte del soddisfacimento di bisogni pubblici. A tal fine, viene stabilito che per i servizi pubblici locali, dovranno essere individuati dei parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Mentre per gli organismi strumentali, i parametri standard di riferimento vengono costituiti dai prezzi di mercato ribadendo, in sostanza il concetto per il quale il costo dei contratti di servizio non può essere superiore a quello praticato in regime di concorrenza.

L'obiettivo di ridurre le società degli enti locali e le partecipazioni da essi detenute in società ,in parte,come detto, ridimensionato con la legge di stabilità 2014,è stato ripreso dal legislatore con la legge di stabilità 2015 (comma 611 dell'art. 1) sebbene con una tecnica diversa da quella utilizzata in passato) ma con la stessa sostanziale finalità. Emblematico, a tal proposito, è il dettato della lettera e) del medesimo comma : *“contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni”*.

Per quanto appena detto, nonostante gli sforzi fatti dalla società per una gestione più razionale delle risorse nei termini sopra riportati (riduzione da tre ad uno dei componenti del C.d.A) ,ciò non di meno ,entro il 31.12.2015 si ritiene di dover suggerire l' avvio di azioni volte a sollecitare un ulteriore e decisivo passo di riforma in un'ottica strategica territoriale e di maggiore competitività del mercato oltre che di efficacia e di efficienza quali ad esempio il contenimento dei costi che potrà avvenire anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali.

Tenuto conto ,peraltro, che la legge di stabilità 2014 aveva riservato una particolare attenzione alle norme relative anche contenimento della spesa di personale ,si ritiene strategico ,ai fini di allinearsi ulteriormente alla ratio sottesa alla legge 190/2014 , invitare gli enti controllanti a definire “atti di indirizzo” indicanti criteri e modalità di attuazione del principio del contenimento delle spese non trascurando,peraltro, anche le spese afferenti a collaborazioni esterne.

Quanto sopra ,si ritiene deve calarsi in un più ampio contesto di riorganizzazione che ne garantisca l'effettiva ed efficace azione depurandola da attività e servizi impropri per renderla rispondente al dettato normativo.

### **RELAZIONE TECNICA**

allegata al

## PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ai sensi dell'art. 1, comma 612, Legge 23 dicembre 2014, n. 190

*I commi 611 e 612 della legge di stabilità per il 2015 disciplinano i criteri informativi e i modi attraverso i quali gli enti locali sono chiamati a razionalizzare le proprie partecipazioni societarie, sul fondamento del quadro ordinamentale vigente e d'indicazioni specifiche che nel loro complesso si propongono di dare contenuto normativo alle valutazioni già predisposte dal commissario Cottarelli in tema di spending review. Le indicazioni specifiche attengono a un utilizzo ancora più rigoroso dello strumento societario e al procedimento che gli enti dovranno seguire. Il processo di razionalizzazione è obbligatorio anche sul fondamento delle norme già esistenti. La legge di stabilità fa ad esse riferimento e dà agli enti l'opportunità di ripensare alle loro partecipazioni societarie, stabilendo una specifica disciplina, una sorta di ultima chiamata, dopo di che, presumibilmente, si manifesteranno le concrete conseguenze in capo agli enti inadempienti.*

La necessità di sfolire il perimetro delle partecipate, per gli enti, è fondata sull'esigenza di ricostruire il quadro della legalità delle proprie partecipazioni detenute dagli enti locali. In particolare, si vuole puntualizzare l'attenzione su quelle società che non sono conformi al disposto normativo e che, nel tempo, sarebbero state oggetto dell'ulteriore attenzione che doveva conseguire dall'attuazione del programma del commissario Cottarelli (come si è appunto verificato con la legge di stabilità per il 2015), rappresentate da società:

- che sviluppano attività commerciali, per il mercato (art. 112 del TUEL; art 3, c. 27, della l. 244/2007; quadro europeo), che si collocano pertanto al di fuori delle competenze degli enti locali;
- che, salvo eccezioni normative, non sono totalmente pubbliche e *in house* (art. 13 del d.l. 223/2006, per le società che producono beni o servizi strumentali; art. 113 *bis* del Tuel in assenza di normativa regionale, per le società che producono servizi pubblici locali non a rilevanza economica; art. 34, comma 20, del d.l. 179/2012, quadro europeo, per le società che producono servizi pubblici locali a rilevanza economica);
- che sviluppano attività strumentali (o, si potrebbe forse ritenere, servizi pubblici locali privi di rilevanza economica) e per le quali non se ne sia dimostrata la <<stretta necessità>> (l. n. 244, cit; quadro europeo);
- che producono servizi pubblici locali a rilevanza economica, in particolare per quelli non a rete, e per i quali si sia proceduto ad un affidamento diretto senza che si sia dimostrata la difficoltà di una concorrenza nel mercato e per il mercato e dunque la conformità con il quadro europeo (d.l. n. 179, cit.; quadro europeo).

In ogni caso la decisione sull'utilizzazione dello strumento societario va dettagliatamente motivata, individuandone le ragioni complessive e pertanto sia la convenienza (il -buon andamento-) e le conseguenze sulla gestione economico-finanziaria e patrimoniale degli enti proprietari, sia la conformità al quadro europeo; producendo altresì, in conseguenza, a giustificazione della loro istituzione o del loro mantenimento, uno specifico business plan. Il tutto, anche, per rendere tracciabile il processo decisionale e dunque come fondamentale strumento per contrastare la corruzione.

## 1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone quanto segue:

*Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), e successive modificazioni, e dall'[articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni*

Il comma 611:

- prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni"*. In particolare, il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"* e stabilisce inoltre che *"è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici."* Il comma 28 prevede altresì che *"l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti."* Il Comune di Marigliano:
- individua le finalità perseguite, dopo avere richiamato quella di assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento della spesa, nel buon andamento dell'azione amministrativa e nella tutela della concorrenza e del mercato;

- conclude con l'affermare che tutto ciò premesso si deve avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire una loro riduzione, tenendo conto, anche, dei cinque criteri di seguito indicati.

L'obiettivo è di razionalizzare le proprie partecipazioni sulla base del quadro normativo esistente, cui si aggiungeranno elementi procedurali, finalizzati a ridurre il numero delle partecipazioni sia dirette sia indirette.

L'individuazione poi dei cinque criteri, dalla lettera a) alla lettera e), conferma da una parte il riferimento al quadro normativo esistente, dall'altra lo rafforza con alcune puntualizzazioni.

La lettera a) fa riferimento alla eliminazione di quelle società che non siano indispensabili per realizzare le proprie finalità istituzionali. Sorge immediato il confronto con la "stretta necessità" prevista dalla legge n. 244 del 2007, che viene rafforzata. Preliminarmente si sottolinea come le società a mercato non siano giustificate in quanto contemporaneamente, non realizzano le finalità istituzionali e contrastano con il quadro europeo. L'essere indispensabili è poi assai più stringente dell'essere strettamente necessario. Il commissario Cottarelli prefigurava, sotto questo profilo e nell'ambito dell'accoglimento complessivo delle sue indicazioni una riduzione delle partecipazioni da 8.000 a 1.000. Ancora il riferimento non è limitato da alcuna eccezione, in particolare il riferimento non è ristretto alle sole società strumentali, come si è verificato con la legge n. 244 in forza dell'esimente relativa alle società che si occupano di servizi di interesse generale (di fatto i servizi a rilevanza economica). L'affidamento *in house*, così come è esplicitato nel programma di Cottarelli viene di fatto limitato, per quanto concerne i servizi pubblici locali a rilevanza economica, alla gestione di quelli, tradizionali, a rete. Negli altri casi è difficile dimostrarne l'indispensabilità.

La lettera b) richiama la soppressione delle società senza dipendenti, o con dipendenti superiori agli amministratori (ad esempio tale situazione si verifica spesso con riferimento alle società *holding*). Si deve ritenere che il riferimento debba essere posto rispetto alla situazione esistente con l'approvazione della legge di stabilità, dovendosi considerare come elusive le manovre volte a modificare gli elementi del rapporto suddetto, a parte la difficoltà di valutare come indispensabili tali società.

La lettera c) richiede l'eliminazione delle società che svolgono attività simili, mentre la lettera d) richiede l'aggregazione delle società che gestiscono servizi pubblici locali di rilevanza economica. Sono due aspetti del processo di razionalizzazione perseguito, in grado di produrre economie di scala e di agevolare la gestione commerciale delle società interessate.

La lettera e) richiama all'esigenza del contenimento dei costi di funzionamento, indicando specificatamente alcune aree d'intervento in quelle relative alla governance.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal citato comma 611 della legge di stabilità, la cui dichiarata finalità è *"assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*

Il successivo comma 612 fornisce le seguenti prescrizioni operative:

*I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di*

*razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#).*

## **2. CRITERI PER LA RICOGNIZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA FORMULAZIONE DEL PIANO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMI 611 E 612, DELLA L. N. 190 DEL 2014**

Si osserva come gli obiettivi della legge di stabilità siano quelli in linea di principio già evidenziati dal Programma di razionalizzazione delle partecipate locali presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario Straordinario per la Revisione della Spesa Carlo Cottarelli:

- a) la riduzione del numero delle società partecipate;
- b) la riduzione dei costi di funzionamento delle società.

Si ritiene che, proprio in tal senso, il legislatore abbia intenzionalmente indicato in termini non esaustivi né tassativi i criteri elencati al comma 611, di cui tenere "anche" conto ai fini della razionalizzazione, che qui si riportano:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

A rafforzamento di tali parametri, appare utile dare altresì evidenza, nella ricognizione contenuta nella presente relazione, ad altri aspetti, desumibili in parte dalle proposte del citato "Programma di razionalizzazione delle partecipate locali", come ad esempio la misura della partecipazione e soprattutto la redditività della società. Preme sottolineare peraltro che essa non va intesa sempre in senso stretto quale ritorno economico immediato dell'investimento, ma anche in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo economico indotto sul territorio.

## **Analisi delle finalità istituzionali dell'amministrazione**

Il criterio di cui al comma 611 lett. a) della Legge di Stabilità per il 2015, implica una valutazione della **indispensabilità** della partecipazione rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali, ma anche a considerazioni di carattere generale legate alla verifica di conformità rispetto alla disciplina vigente. La nozione di indispensabilità è stata declinata rispetto a **due distinti parametri** (obiettivi e mezzi). L'analisi si focalizza, dunque, sulla verifica della indispensabilità rispetto al primo parametro, ovvero al rispetto alle finalità istituzionali dell'ente.

Al fine di definire la coerenza e la strategicità del portafoglio di partecipazioni, sono state esplicitate le finalità istituzionali e gli interessi da tutelare riconducibili alla *mission* dell'amministrazione.

L'elencazione delle finalità dell'ente trova le sue fonti negli atti che ne disciplinano l'istituzione ed il funzionamento e, in generale, può essere ricondotta:

- ai fini indicati all'interno dello Statuto dell'ente;
- alle finalità stabilite dalla legge, ex art. 13 del D.Lgs. 267/2000 e alle competenze ad esse attribuite da leggi statali (es. funzioni fondamentali).

La genericità che molto spesso caratterizza tali elementi può, tuttavia, inficiare l'efficienza e la validità delle successive valutazioni di coerenza. Il principio di coerenza adottato è caratterizzato dall'attività svolta dalle società:

- attività legate all'erogazione di servizi di interesse generale (SIG) privi di rilevanza economica;
- attività legate all'erogazione di servizi di interesse economico generale (SIEG);
- attività di tipo strumentale.

Relativamente ai SIG, la coerenza con il mantenimento di partecipate è del resto sancita dalla legge 244/2007: "È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, c. 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. 163/2006, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza" (art. 3, c. 27).

In ogni caso, una bussola di riferimento utile in tal senso è data dalle scelte di politiche locali intraprese dall'amministrazione.

## DATI SULL'AMMINISTRAZIONE

### ANAGRAFICA DELL'ENTE REDIGENTE

Denominazione	COMUNE DI Marigliano
Rappresentante legale	Commissario Straordinario dr. Massimo De Stefano
Dati di contatto	
Indirizzo	PIAZZA Municipio,1
Recapiti telefonici	0818858116
Posta elettronica certificata	PROTOCOLLO@PEC.COMUNEMARIGLIANO.IT

### FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE

#### **Art. 13 D. LGS n. 267/2000**

1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia

## **Classificazione delle partecipazioni e degli enti non societari**

Le scelte connesse alla razionalizzazione del portafoglio di partecipazioni sono basate su un patrimonio informativo strutturato che faciliti la conduzione delle valutazioni e supporti i processi decisionali. Al fine di facilitare lo svolgimento delle fasi di valutazione e confronto, è stato utile organizzare l'universo di riferimento, catalogando e attribuendo un codice identificativo a tutti gli "oggetti di osservazione".

In sintesi sono stati catalogati:

- le **partecipazioni societarie dirette**;
- le **partecipazioni societarie indirette**.

Va chiarito che sebbene il comma 611 della Legge di Stabilità per il 2015 si riferisca unicamente ai casi di cui ai punti 2 e 3, la ricognizione degli enti non societari è funzionale alle successive verifiche di analogie e similarità delle attività svolte dalle società partecipate rispetto a quelle svolte anche da tali enti.

Ci si riferisce in particolare a:

- enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione, ovvero per i quali l'amministrazione stessa ha il potere di nomina degli amministratori dell'ente;
- enti di diritto privato, comunque denominati, sottoposti a controllo da parte dell'amministrazione;
- enti di diritto privato, comunque denominati, in riferimento ai quali sono riconosciute all'amministrazione stessa poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi, sebbene in assenza di una partecipazione azionaria.

In considerazione degli obblighi di cui all'art. 3 c. 28 della L. 244/2007, la catalogazione delle partecipazioni societarie dirette include i riferimenti delle delibere che, ai sensi di tale norma, devono essere state adottate per motivare il mantenimento o l'acquisizione di tali partecipazioni.

Per le partecipazioni societarie indirette, la catalogazione include anche i riferimenti delle società intermedie.

Per tutte le fattispecie catalogate, la catalogazione include anche informazioni in merito ai principali atti di riferimento (es.: delibere di approvazione della costituzione degli enti, delibere a motivazione del mantenimento delle partecipazioni in caso di partecipazioni dirette, atti normativi in virtù dei quali sono stati costituiti gli enti o acquisite le partecipazioni, ecc.).

## PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE

COD. IDENTIFICATIVO	DENOMINAZIONE/ RAGIONE SOCIALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA	ATTI DI RIFERIMENTO
SDir_01	Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana SCpA	n. 30.291 azioni rappresentative di Euro 45.436,50 del capitale sociale, pari al 17,06%	Delibera di C. C. n..... del (approvazione statuto e sottoscrizione capitale sociale)

## PARTECIPAZIONI SOCIETARIE INDIRETTE

COD. IDENTIFICATIVO	DENOMINAZIONE/ RAGIONE SOCIALE	SOCIETÀ INTERMEDIA (*) VEDI B.1 E B.2	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA	ATTI DI RIFERIMENTO
////////////////////	////////////////////			
////////////////////	////////////////////			

## CONSIDERAZIONI

L'**Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana** SCpA è stata costituita in data 03/07/2003 tra la Provincia di Napoli ed i Comuni dell'area Nolana tra cui il Comune di Marigliano che vi partecipa con una quota pari al 17,06% del capitale sociale pari a 30.291 azioni rappresentative di € 45.436,50 del capitale sociale. La società, senza scopo di lucro, ha l'obiettivo di accrescere la competitività economica e di migliorare la qualità sociale di diciotto amministrazioni locali, come indicato nell'oggetto sociale sopra riportato. Trattasi di una società consortile a partecipazione pubblica totalitaria, con la esclusione ex Statuto della possibilità di partecipazione del capitale privato che ha, a seguito di modifiche statutarie, un organismo di controllo (COCIV) ai fini di una costante verifica della coerenza della gestione della società con gli indirizzi, le direttive e gli interessi dei soci.

Le principali attività svolte dalla società sono dirette allo sviluppo socio-economico, produttivo, turistico ed occupazionale del territorio dell'Area Nolana anche attraverso la realizzazione di investimenti strategici svolgendo attività di coordinamento tra i comuni dell'area e la Regione Campania anche (ma non solo) in relazione all'assegnazione di finanziamenti regionali. Le funzioni svolte sono da considerarsi interamente di interesse pubblico, in quanto non vengono effettuate prestazioni di carattere privatistico e non si intrattengono rapporti commerciali con privati, se non per finalità istituzionali.

Si ritiene che la società in oggetto svolga attività mirata a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico del territorio e per questo da ricomprendersi nelle finalità istituzionali del comune ai sensi degli artt. 13 e 112 del D.Lgs 267/00 e s.m.i.. La società svolge molteplici interventi di coordinamento dell'attività di promozione territoriale e di impulso allo sviluppo economico dell'area.

### Ricostruzione di dettaglio del portafoglio delle partecipazioni possedute

La base informativa è stata completata con l'acquisizione dei dettagli relativi alle partecipazioni societarie detenute.

La ricognizione è stata realizzata secondo le seguenti informazioni:

- **Anagrafica di base** della società o dell'ente non societario di cui si detiene la partecipazione, incluso l'oggetto sociale, come da atto costitutivo, e il settore di attività. Per quanto concerne l'indicazione in merito alle attività svolte, si è tenuto conto delle attività effettivamente prestate dalla società.

- **Struttura societaria e governance**, include tutte le informazioni riguardanti le caratteristiche soggettive della società, della partecipazione e dell'eventuale servizio affidato/svolto.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata alle informazioni caratterizzanti eventuali società che erogano servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, in riferimento alla specifica disciplina generale e settoriale (es.: presenza della relazione ex art. 34 del D.L. 179/2012 a motivazione della modalità di affidamento prescelta).

- **Management e personale**, con riferimento a dipendenti e amministratori, rilevando per questi ultimi anche i rispettivi compensi.
- **Risultati economico-finanziari**, con indicazione, almeno, del risultato economico e del patrimonio netto degli ultimi tre esercizi.

## RICOSTRUZIONE DI DETTAGLIO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE

### PORTAFOGLIO PARTECIPAZIONI

#### ANAGRAFICA

Cod. identificativo (come riportato nella scheda B)	SDir_01
Ragione Sociale	Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S. C. p. A.
Forma Giuridica (come riportato nella scheda B)	Società Consortile per Azioni
Codice Fiscale	04525451219
Partita IVA	04525451219
Data di costituzione	03/07/2003
Capitale sociale	266.383,50 i. v.
Stato attuale	In attività
Oggetto sociale	<p>1. La Società Consortile, al fine di essere uno concreto strumento per i soci, utile a realizzare le più opportune e razionali sinergie, nonché la gestione associata di funzioni e servizi, ha ad oggetto le seguenti attività: a) La promozione e la realizzazione di attività dirette allo sviluppo socio-economico, produttivo, turistico ed occupazionale del territorio dell'Area Nolana in riferimento ai territori delle Amministrazioni Socie, nonché degli altri soggetti pubblici soci;</p> <p>b) promuovere la valorizzazione dei beni culturali e delle attività turistiche correlate alla creazione ed allo sviluppo del Sistema Turistico Locale dell'area nolana ai sensi della normativa vigente;</p> <p>c) la realizzazione e attuazione di Progetti Integrati Territoriali, così come definiti dal Quadro Comunitario di Sostegno, dal Programma Operativo Regione Campania (POR) e dal relativo Complemento di Programmazione;</p> <p>d) la progettazione e l'attuazione di Sovvenzioni Globali (SG) e di Programmi di Iniziativa Comunitaria (PIC), nonché eventuali ulteriori strumenti finanziari a livello comunitario, nazionale e regionale;</p> <p>e) a favore delle Amministrazioni socie richiedenti e solo per esse:</p> <p>I. la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali e l'erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;</p> <p>II. la gestione di altre funzioni fondamentali;</p> <p>III. come centrale di committenza o stazione appaltante, l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nel rispetto delle norme che disciplinano gli appalti pubblici;</p> <p>IV. la gestione di servizi pubblici, anche a rilevanza economica, compresi, a titolo meramente esemplificativo:</p> <p>(i) gestione e dismissione patrimonio;</p> <p>(ii) gestione delle attività di accertamento, liquidazione, riscossione volontaria e riscossione coattiva dei tributi e di altre entrate;</p> <p>(iii) gestione delle attività connesse o complementari indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale;</p> <p>f) la progettazione e la realizzazione di interventi di trasformazione urbana</p>

esclusivamente nell'ambito territoriale dei Comuni azionisti della stessa, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, essendo costituita quale "Società di Trasformazione Urbana" ai sensi dell'art. 120 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 36 della Legge Regionale Regione Campania 22 dicembre 2004, n.16. Per il perseguimento di tale finalità, la Società può provvedere:

i. all'acquisizione delle aree e degli immobili interessati dagli interventi di riqualificazione in proprietà, in affidamento, mediante mandato con rappresentanza o concessione, o comunque può avere la disponibilità e la gestione delle aree e degli immobili oggetto dell'intervento di riqualificazione urbana;

ii. alla progettazione e realizzazione dell'intervento di riqualificazione urbana, in proprio o secondo le disposizioni vigenti;

iii. alla commercializzazione e gestione degli immobili, delle opere e delle strutture realizzate.

2. La Società può inoltre eseguire direttamente e/o indirettamente ogni altra operazione attinente o connessa all'oggetto sociale, ivi compreso lo studio, la progettazione, l'esecuzione e la realizzazione di interventi specifici. In particolare, per lo sviluppo socio-economico e occupazionale dei territori interessati e per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, la Società può compiere ogni attività, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo:

i. Elaborazione programmi e progetti per lo sviluppo socio-economico dell'area, con particolare riguardo allo sviluppo di attività produttive e infrastrutturali;

ii. Promozione opportunità imprenditoriali e progetti di investimento per qualunque attività economica nell'area;

iii. Verifica di fattibilità tecnica, economica, finanziaria e dell'impatto socio-economico ed ambientale dei programmi e dei progetti elaborati;

iv. Progettazione e supporto alla realizzazione di infrastrutture ed iniziative economiche nell'area e/o la diversificazione e lo sviluppo di imprese esistenti, anche attraverso l'analisi di fattibilità tecnica e attraverso servizi di assistenza;

v. Progettazione e supporto alla realizzazione di infrastrutture secondarie, il rispetto degli immobili esistenti, la valorizzazione delle utilities e dei servizi;

vi. Promozione di accordi di collaborazione tra settore pubblico e privato, nonché stipulare, in qualità di organismo intermedio, apposite convenzioni a livello regionale, nazionale e comunitario per la gestione, a titolo esemplificativo, di contratti di programma, di sovvenzioni globali (o analoghi strumenti), destinati a cofinanziare iniziative economiche nell'area;

vii. Attività di istruttoria, valutazione e selezione dei progetti presentati dai soggetti destinatari, di gestione e controllo dell'impegno delle risorse e ogni altro adempimento previsto dalle convenzioni suddette;

viii. Stipula contratti comunque finalizzati alla realizzazione e/o incentivazione di iniziative produttive;

ix. Progettazione, organizzazione, attuazione ed erogazione di attività di formazione professionale ai sensi della normativa vigente, anche finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE);

x. Svolgere tutti i servizi, anche attraverso gli strumenti dell'Information Technology, che gli enti aderenti, singolarmente o associati tra loro, secondo quanto previsto dal capo V del titolo II del D.Lgs 267/00, chiederanno di progettare, promuovere, organizzare ed attuare utilizzando, ove possibile e con preferenza, le risorse umane degli enti richiedenti stessi, nel rispetto sia di appositi protocolli d'intesa, sia delle deliberazioni da assumersi dai competenti organi.

3. La Società, nell'attuazione degli scopi sociali e fermo il controllo analogo da parte delle Amministrazioni Socie, si ispirerà ai principi dello sviluppo sostenibile, dando priorità, ogni volta che sarà possibile, al recupero ed alla riqualificazione del territorio assecondando le vocazioni proprie dell'area.

4. Per il raggiungimento delle finalità indicate, la Società può attivare le risorse finanziarie previste nella legislazione regionale, nazionale e comunitaria.

5. La società può altresì compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale e così fra l'altro:

a) fare operazioni immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie;

b) ricorrere a forme di finanziamento con Istituti di credito, banche, e società,

concedendo, ove del caso, le opportune garanzie reali e personali;  
 c) promuovere la realizzazione di infrastrutture primarie e secondarie nonché di centri di servizio secondo quanto previsto dalle normative regionali, nazionali e comunitarie in materia di finanza di progetto;  
 d) predisporre studi e piani di fattibilità ed il piano finanziario per valutare e definire, anche con la collaborazione dei privati interessati, soluzioni di sviluppo e di gestione delle aree industriali nei territori dell'Area Nolana;  
 e) essere individuata, sulla scorta dei piani di fattibilità di cui al precedente punto d), quale soggetto gestore dei servizi comuni delle aree industriali nei territori dell'Area Nolana;  
 f) definire le proposte di accordo di programma e degli altri strumenti della programmazione negoziata, con gli altri soggetti interessati necessari per concretizzare le azioni di sviluppo del territorio partecipando alla stipula ed all'attuazione degli stessi;  
 g) gestire e cooperare con lo "sportello unico" per le imprese, nelle forme che saranno approvate dai competenti organi comunali, assicurando assistenza, anche sulle ipotesi di fattibilità di nuove attività produttive;  
 h) presentare, anche con altri soggetti pubblici e privati, progetti regionali, nazionali ed europei per la realizzazione di iniziative destinate allo sviluppo socio-economico, culturale, turistico, ambientale e occupazionale del territorio.

Settore di Attività

Gestione di servizi per conto degli enti locali consorziati ex art. 31 D. Lgs. n. 267/2000

Attività svolte

Servizi per lo sviluppo socio-economico, produttivo, turistico ed occupazionale del territorio dell'Area Nolana

## STRUTTURA SOCIETARIA E GOVERNANCE

Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)

**Diretta**, Delibera di C. C. n. 37 del 11/12/2002  
**delibera ex art. 3 comma 28 L. 244/2007**  
 Delibera di C. C. n. 53 del 29/12/2010

Indicare se si tratta di una società quotata nei mercati regolamentati

Sì  NO

Quota detenuta

17,06 %

Eventuali altri soci (pubblici e privati)

COMUNE DI NOLA, SAVIANO, PALMA CAMPANIA, CICCIANO, MARIGLIANELLA, ROCCARAINOLA, CIMITILE, S. VITALIANO, TUFINO, CAMPOSANO, SCISCIANO, S. PAOLO BELSITO, CASAMARCIANO, CARBONARA DI NOLA, LIVERI, COMIZIANO, PROVINCIA DI NAPOLI

Quota di fatturato realizzato in favore dell'ente o degli enti partecipanti

234.325,00 (2013)

**MANAGEMENT E PERSONALE**

Numero dipendenti	3 part-time	(al 31/12/2014)
Numero amministratori	1	(2014)
Compensi degli amministratori	26.159,00	(2014)

**RISULTATI ECONOMICO -FINANZIARI**

PARAMETRO	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
<b>Utile / Perdita di Esercizio</b>	1147,00	1106,00	n. p.
<b>Patrimonio Netto</b>	279.361	278.255	n. p.

**CONSIDERAZIONI DI SINTESI**

--

La prima verifica preliminare include un doppio livello di analisi da elaborare sulla:

1. *coerenza* dell'attività svolta dalla società di cui si detiene la partecipazione rispetto alle finalità istituzionali dell'amministrazione e la conseguente valutazione che tali obiettivi siano perseguiti attraverso società partecipate o comunque alle quali l'ente conferisca diritti esclusivi o speciali;
2. *conformità* della partecipazione societaria e/o della società rispetto alla corrispondente disciplina normativa.

Il **primo livello di analisi** mette in relazione, per ciascuna partecipazione societaria, le attività svolte dalla corrispondente società con le finalità istituzionali dell'ente partecipante. La verifica può essere condotta esponendo sinteticamente, per ciascuna partecipazione, se e in che misura le attività societarie concorrono a conseguire i fini istituzionali. Nel caso in cui la società svolga più attività, l'amministrazione valuta l'opportunità di limitare l'analisi all'attività prevalente.

Al fine di ottimizzare l'analisi di coerenza, può essere utile, come detto, applicare un **principio di presunzione di coerenza** con le finalità istituzionali dell'amministrazione per le società che erogano servizi di interesse generale (inclusi quelli a rilevanza economica) e per le società strumentali.

Occorrerà, pertanto, fornire motivazione della sussistenza di tale coerenza solo nel caso in cui la società di cui si detiene la partecipazione svolga attività non ricadenti in alcuna di tali categorie.

La tavola che segue fornisce un esempio non esaustivo dei settori che configurano attività ricadenti in ciascuna delle tre categorie citate.

In generale, dovrebbero essere considerati non coerenti con le finalità dell'ente (Corte dei Conti Lombardia delibera 48/2008/PAR), i soggetti le cui attività si prefiggono scopi prettamente industriali e commerciali (dalla progettazione, costruzione e gestione di scali ferroviari, aree logistiche e poli merci sul territorio nazionale, al trasporto e noleggio di mezzi stradali e ferroviari, alla realizzazione di servizi telematici e telefonici, fino alla progettazione e realizzazione di aree verdi) se questi ultimi prevalgono sul pubblico interesse.

La circostanza che vi siano beni o servizi essenziali per la collettività (in quantità e qualità adeguate e a prezzi accessibili) è condizione necessaria ma non sufficiente per permettere alle amministrazioni pubbliche di intervenire attivamente e garantirne la fornitura (per assicurarla in proprio o per mezzo di affidamento a terzi). La condizione aggiuntiva è che il mercato non li fornirebbe spontaneamente o non li fornirebbe a condizioni conformi agli obiettivi di interesse generale.

Ne segue che il mantenimento di partecipazioni – in linea di principio anche il mantenimento di diritti speciali o esclusivi – dovrebbe essere subordinato alla verifica della sussistenza o meno di operatori privati che, attualmente o potenzialmente, potrebbero assicurare tali forniture in regime di libero mercato.

Questa verifica riguarda sia le attività strumentali, sia i servizi di interesse economico generale, escludendo i servizi non economici di interesse generale.

Se sul mercato sono già presenti operatori privati che si sovrappongono a quelli pubblici, tale verifica può essere considerata già svolta. Risulta, invece, più difficoltoso condurre analisi di tipo prospettico, vale a dire, relative al potenziale interesse per il libero mercato a fornire tali beni o servizi.

Tuttavia, l'esistenza di un'alternativa di mercato rappresenta condizione necessaria, ma non sufficiente per optare per essa. L'alternativa deve infatti essere più conveniente sotto il profilo dell'efficacia e della economicità. Sotto il profilo dell'economicità la verifica andrebbe effettuata mediante analisi di mercato dirette ad accertare le condizioni economiche a cui i beni e servizi, a

parità di caratteristiche e di efficacia, verrebbero forniti dal libero mercato rispetto ai costi sostenuti per la fornitura attraverso società partecipate o società titolari di diritti esclusivi o speciali.

Le partecipazioni relative a società che svolgono attività "non coerenti" con i fini istituzionali dell'amministrazione o **sostituibili dal mercato** sono da considerarsi "non indispensabili" e, pertanto, **soggette a eliminazione** ai sensi della Legge di Stabilità per il 2015, comma 611 lett. a).

In ogni caso, qualora per ciascuna partecipazione diretta sia stata adottata la delibera di cui alla L. 244/2007, art. 3 comma 28, è possibile condurre l'analisi di coerenza solo in riferimento alle partecipazioni indirette, essendo quelle dirette già state dichiarate "*strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali*".

Il **secondo livello di analisi**, concernente la conformità normativa del portafoglio posseduto, intende verificare la rispondenza delle partecipazioni societarie rispetto al complessivo quadro normativo vigente, escludendo, momentaneamente, dal confronto le disposizioni di cui alla Legge di Stabilità per il 2015. L'obiettivo è quello di individuare eventuali difformità legate al portafoglio di partecipazioni dell'ente e le corrispondenti conseguenze.

Devono essere sottoposte a tale verifica tutte le partecipazioni risultate "coerenti con le finalità dell'ente" all'esito dell'analisi precedente.

L'esito di tale analisi permette di associare ciascuna partecipazione ad una delle seguenti categorie partecipazione "**conforme alla normativa**", qualora non venga rilevata alcuna difformità;

- partecipazione con "**difformità sanabili**", qualora le difformità eventualmente rilevate non comportino la dismissione immediata della partecipazione. In tal caso è utile associare alla partecipazione anche una descrizione sintetica della procedura da attuare per sanare la difformità da prendere in considerazione nella definizione degli scenari alternativi;
- partecipazione "**non conforme**", qualora le criticità rilevate comportino **l'immediata cessazione** delle attività societarie o la dismissione della partecipazione.

## ANALISI DI COERENZA E CONFORMITÀ

### QUADRO DI SINTESI DELL'ANALISI

COD. IDENTIFICATIVO	DENOMINAZIONE/ RAGIONE SOCIALE	ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ	VALUTAZIONE COERENZA		VALUTAZIONE CONFORMITÀ NORMATIVA		
			CATEGORIA SETTORIALE	GIUDIZIO SINTETICO	CONFORME ALLA NORMATIVA	NON CONFORME	
						SANABILE	NON SANABILI
SDir_01	Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana SCpA	Gestione di servizi per conto degli enti locali consorziati ex art. 31 d. lgs. n. 267/2000	Servizi di Interesse Generale	Coerente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### MOTIVAZIONI DEL GIUDIZIO DI CONFORMITÀ PER LE PARTECIPAZIONI CATALOGATE IN "ALTRO".


#### DETTAGLI IN MERITO ALLE DIFFORMITÀ RILEVATE


## **Analisi del rapporto amministratori/dipendenti**

In attuazione del criterio di razionalizzazione di cui al comma 611, punto b), della Legge di Stabilità per il 2015, è indispensabile verificare, in riferimento a ciascuna partecipazione detenuta dall'ente, la sussistenza delle seguenti fattispecie:

a) società composte da soli amministratori;

b) società con un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti.

Sono escluse dalla presente analisi le partecipazioni catalogate come "non coerenti" rispetto alle finalità dell'amministrazione e "non sanabili" all'esito dell'analisi di conformità normativa di cui al precedente paragrafo, in quanto già valutate come soggette a eliminazione.

Le partecipazioni in società ricadenti in una delle due fattispecie di cui sopra sono **soggette a soppressione**.

Nel caso di società partecipate da più enti, occorrerà verificare l'ottenimento della maggioranza necessaria ad adottare la delibera di scioglimento in assemblea.

## VERIFICA RAPPORTO AMMINISTRATORI / DIPENDENTI

### QUADRO DI SINTESI DELL'ANALISI

*Sono "non congrue" le partecipazioni che presentano un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti.*

*Sono "congrue" le partecipazioni che presentano un numero di amministratori inferiore al numero dei dipendenti o quelle nelle quali l'organo amministrativo sia composto da membri senza diritto al compenso e ad esso siano attribuite competenze normalmente svolte da dipendenti*

COD. IDENTIFICATIVO	DENOMINAZIONE/ RAGIONE SOCIALE	N. AMMINISTRATORI	N. DIPENDENTI	GIUDIZIO SINTETICO
SDir_01	Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana SCpA	1	3	Congruo

### CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLE EVIDENZE DELL'ANALISI


### **Ricognizione di analogie e similarità tra enti**

La presente verifica è condotta in applicazione del criterio di cui al comma 611, lett. c) della Legge di Stabilità per il 2015, con l'obiettivo di appurare inefficienze dovute a sovrapposizioni tra le attività svolte dalle società partecipate e tra queste e quelle prestate dagli altri soggetti di natura non societaria.

All'esito delle verifiche di cui ai precedenti paragrafi, inoltre, sono escluse dalla comparazione, in quanto soggette ad eliminazione:

- le partecipazioni in società che svolgono attività non coerenti con le finalità istituzionali dell'amministrazione;
- le partecipazioni difformi rispetto alla disciplina vigenti e giudicate non sanabili;
- le partecipazioni in società con un numero di amministratori superiore al numero di dipendenti o con soli amministratori.

Per la comparazione è necessario far riferimento alle attività effettivamente svolte da ciascun soggetto per gli enti non societari e per le partecipazioni societarie.

L'esito dell'analisi non comporta l'individuazione di azioni immediate (es.: eliminazione), ma fornisce indicazioni utili alla conduzione delle analisi di convenienza economico-finanziaria, con particolare riferimento alle partecipazioni in società che svolgono attività consimili a quelle di altri soggetti di natura societaria o non societaria.

## **F.2. CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLE EVIDENZE DELL'ANALISI**

La società Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S. C. p. A. svolge per conto del Comune di Marigliano attività di progettazione e sviluppo del Territorio;

### **Definizione e valutazione economico-finanziaria**

Ulteriore elemento di valutazione è il profilo dell'impatto economico, tenendo conto, più nello specifico, del contenimento dei costi di funzionamento. L'ente procede alla stima di convenienza economico-finanziaria, posta in essere dal punto di vista dell'operatore di mercato, per cui, in questo caso, è stato necessario stimare anche l'impatto economico-sociale, finalizzato a minimizzare gli oneri che direttamente o indirettamente gravano sulla finanza pubblica. Tale valutazione tiene in considerazione anche la sostenibilità delle azioni da un punto di vista prospettico, in modo tale da definire un cronoprogramma degli interventi che distribuisca in modo ottimale gli effetti degli scenari sulla finanza pubblica nel tempo.

## VERIFICA DELLE PERFORMANCE ECONOMICO-FINANZIARIE

### RISULTATI ECONOMICI E REDDITUALI

#### SDIR\_01 AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA S.C.P.A.

PARAMETRO	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
<b>N. dipendenti (divisi per categoria professionale)</b>	3 V° Liv p. t.	3 V° Liv p.t	3 V° Liv p.t
<b>Costo totale del Personale</b>	n. p.	63.548,00	66.785,00
<b>Costo totale della Produzione</b>	1.537.558,00	993.377,00	n. p.
<b>Ricavi totali</b>	315.597,00	234.325,00	n. p.
<b>Utile / Perdita di Esercizio</b>	1.147,00	1.106,00	n. p.
<b>Patrimonio Netto</b>	278.255,00	279.361,00	n. p.
<b>ROE</b> Reddito Netto / Patrimonio Netto	0,41%	0,39%	n. p.
<b>ROA</b> Utile Netto / Totale Attivo	0,055%	0,064%	n. p.
<b>ROI</b> Risultato Gestione caratteristica / Totale Attivo	0,72%	0,21%	n. p.
<b>ROS</b> Risultato Gestione caratteristica / Fatturato	4,62%	1,59%	n. p.
<b>ONEROSITÀ GESTIONE FINANZIARIA</b> Oneri finanziari / Totale Debiti	0,27%	0,16%	n. p.



## **CONCLUSIONI**

Dall'analisi condotta, in riferimento ai criteri elencati dal comma 611, art. 1, della Legge n.190/2014, si precisa che:

- **l'Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana SCpA**, nella quale il Comune di Marigliano detiene una quota partecipazione, diretta, pari al 17,06% del capitale sociale, presenta le caratteristiche per il mantenimento della partecipazione, fermo restando l'adozione di atti d'indirizzo dell'Ente volti al contenimento dei costi di funzionamento, in ossequio al disposto della richiamata norma;

Si trasmette la presente Relazione Tecnica al Signor Commissario Straordinario da allegare al Piano di Razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 1 comma 612 Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Marigliano, li 8 Aprile 2015

**Il Responsabile del Settore Finanziario**

Dott. Pierpaolo Mancaniello

